

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Premessa

L'U.S. Lecce S.p.a. (anche "Società" o "Club") intende promuovere un nuovo modello di gestione delle competizioni sportive, con l'obiettivo di recuperare la dimensione sociale del gioco del calcio, inteso quale strumento di formazione ed educazione ma anche di aggregazione ed integrazione, anche attraverso il superamento delle differenze tra individui o gruppi.

In questo contesto, l'U.S. Lecce S.p.a. reputa di fondamentale importanza assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e, in genere, di tutti coloro che accedono alla manifestazione sportiva, inclusi i tifosi delle squadre avversarie, poiché tutti i partecipanti, al pari degli altri protagonisti dell'evento sportivo, sono chiamati a dare il proprio contributo per garantire il sereno svolgimento della competizione e valorizzare i principi fondanti dello sport come la passione, il divertimento e la partecipazione.

Per il raggiungimento di tali fini, la Società ha adottato, ai sensi dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e della Circolare della F.I.G.C. dell'8.05.2018, il presente "CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE" (anche "Codice di Regolamentazione").

Mediante il Codice di Regolamentazione, che si integra con il Regolamento d'Uso dello Stadio "Ettore Gardiniero" in via del Mare di Lecce (anche "Regolamento d'Uso"), la Società intende condividere con i propri sostenitori e con tutti gli altri i partecipanti agli eventi sportivi organizzati dalla Società a qualunque titolo inclusi i tifosi avversari, (complessivamente, i "Destinatari") i principi etici e comportamentali a cui si riconosce valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese dall'U.S. Lecce nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che comunque possano ledere l'immagine o la reputazione del Club.

Nell'ambito del presente Codice di Regolamentazione è, inoltre, declinato il cd. "sistema di gradimento", mediante il quale l'U.S. Lecce assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Regolamentazione e il Regolamento d'Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante. L'acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite dell'U.S. Lecce, o comunque l'accesso all'impianto presso cui si svolgono le gare, comporta l'accettazione delle disposizioni del Codice di Regolamentazione e del Regolamento d'Uso vigenti, anche con riguardo al sistema di gradimento ed alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l'impegno a rispettarne le relative previsioni.

Al fine di consentire l'adeguata e compiuta conoscenza dei documenti, il Codice di Regolamentazione ed il Regolamento d'Uso affissi all'interno dell'impianto sportivo e pubblicati sul sito internet www.uslecce.it.

1. Correttezza e rispetto della normativa vigente

La correttezza dei comportamenti ed il rispetto della normativa, nazionale ed internazionale, vigente costituiscono valori primari per l'U.S. Lecce S.p.a. La Società promuove ed accoglie con gratitudine le manifestazioni di sostegno e supporto dei propri tifosi in occasione delle gare sportive. I comportamenti dei Destinatari non devono però porsi in contrasto con le normative vigenti o comunque costituire un pericolo per l'altri incolumità e/o l'ordine pubblico. In occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive, i Destinatari sono pertanto tenuti ad assicurare un comportamento corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che partecipano all'evento (ad es., gli altri Destinatari, i giocatori in campo, gli Ufficiali di Gara ecc.) nonché di coloro che operano per preservare l'ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward e le Forze dell'Ordine. In questo senso, i principi e le previsioni del Codice di Regolamentazione devono ritenersi valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione alle gare disputate dall'U.S. Lecce in trasferta o comunque in impianti diversi dallo Stadio "Ettore Gardiniero" in via del Mare di Lecce. In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio dell'U.S. Lecce S.p.a. può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente, il Codice di Regolamentazione o il Regolamento d'Uso.

2. Fair Play e lealtà sportiva

L'U.S. Lecce S.p.a. crede fermamente nei valori fondamentali dello sport quali il fair play e la lealtà sportiva, nonché nel contributo che lo sport può dare in termini di "socialità positiva", aggregazione ed integrazione. A questo proposito, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all'ordinamento sportivo, essendo assolutamente vietato:

- a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
- b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati dell'U.S. Lecce S.p.a. o di altre società con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;
- c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
- d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati del Club o di altre società per l'ottenimento di indebiti benefici.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).

3. La correttezza e l'integrità

I tifosi dell'U.S. Lecce S.p.a. sono conosciuti per la grande passione e l'inconfondibile calore che li lega alla propria squadra del cuore. La Società intende continuare a promuovere la presenza e la partecipazione dei propri tifosi, che rappresentano una componente fondamentale ed imprescindibile per il successo sportivo della squadra. La società sarà sempre dalla parte dei tifosi che intendono supportare la squadra, nel rispetto della necessità di garantire comportamenti corretti, eticamente positivi e rispettosi del decoro.

In considerazione della esigenza prioritaria di assicurare il sereno e regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nonché di tutelare l'immagine e la reputazione dell'U.S. Lecce S.p.a. devono ritenersi assolutamente vietate le seguenti condotte:

- a) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;
- b) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- c) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° fatti salvi, in ogni caso, provvedimenti più restrittivi emanati dall'Autorità per l'occasione e fermi restando i divieti, previsti dagli articoli 689 e 691 c.p., di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18 ed a persone in stato di manifesta ubriachezza;
- d) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- e) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- f) introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;

g) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve le specifiche previsioni del Regolamento d'Uso e le espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;

h) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta dell'U.S. Lecce S.p.a.; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;

i) organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta dell'U.S. Lecce S.p.a.;

j) accedere e trattenerci all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

k) tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio;

l) occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.

In aggiunta a quanto sopra, nell'ottica di ulteriormente valorizzare l'importanza dei principi di correttezza e integrità e tenuto conto dell'esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, l'U.S. Lecce S.p.a. si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento, secondo le modalità ed i termini di cui al successivo par. 7, a seguito dei seguenti comportamenti anche se posti in essere al di fuori dell'impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare dell'U.S. Lecce S.p.a.:

m) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esterne in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui "social media" (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);

n) partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;

o) partecipazione, accertata con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;

p) illecita utilizzazione dei marchi di proprietà dell'U.S. Lecce S.p.a. o di cui quest'ultima sia comunque licenziataria (ad es., indebita produzione e/o vendita di materiale con marchio dell'U.S. Lecce S.p.a.; ecc.);

q) illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d'autore dell'U.S. Lecce S.p.a. (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.).

A tal riguardo si dispone che:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), k), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);

- per le condotte di cui sopra alle lett. m), n), o), p), q), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), c) e d);

- per le condotte di cui sopra alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), l), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), e d).

4. Il rifiuto di ogni forma di violenza, insulto e discriminazione

L'U.S. Lecce S.p.a. rifiuta e ripudia fermamente qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razzia, sessualità, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose. Sono, quindi, espressamente vietate le condotte che, anche indirettamente, possano costituire una forma di violenza o discriminazione, o che comunque possano indurre altre persone a comportamenti analoghi, inclusi:

- a) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
- b) i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;
- c) l'introduzione e/o l'esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
- d) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell'Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc. Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d).

5. La tutela dell'ordine pubblico

La tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell'ambito delle manifestazioni sportive, è un'esigenza irrinunciabile per l'U.S. Lecce S.p.a.

Ai Destinatari è, pertanto, richiesto non solo di astenersi da qualsiasi comportamento o condotta idonea a

costituire un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale, ma anche di cooperare con le Forze

dell'Ordine ed il personale della Società per preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi. In particolare, sono espressamente vietate le seguenti condotte, ritenute pericolose per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale:

a) introdurre nell'impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contondere, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto;

b) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas vassile;

c) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contondere;

d) accendere fuochi all'interno dell'impianto sportivo;

e) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;

f) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;

g) introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;

h) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;

i) arrampicarsi su balaustrine, parapetti, divisori ed altre strutture non specificamente destinate allo stazionamento del pubblico;

j) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;

k) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di access, privo di un valido Titolo d'Accesso e/o detenuto un

Titolo d'Accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;

l) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con l'U.S. Lecce S.p.a.;

m) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell'Ordine o il personale della Società che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Regolamentazione.

Tali azioni rendono inoltre passibile delle Sanzioni di cui al successivo art. 6 chi le ponga in atto

A tal riguardo si dispone che:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal

successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);

- per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal

successivo par. 7.A, lett. a) e b);

- per le condotte di cui sopra alle lett. k), l), m), potranno applicarsi le misure previste dal successivo

par. 7.A, lett. a) e b).

E' necessario che i Destinatari si adeguino alle misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica

Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico (ad es., controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio; verifiche sugli striscioni e gli altri oggetti che si intendono introdurre nell'impianto; divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati; ecc.), incluse quelle riguardanti:

- l'eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;

- l'eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;

- il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all'interno del settore loro dedicato;

- l'adozione di restrizioni per l'accesso allo Stadio per i tifosi dell'U.S. Lecce S.p.a.

6. Il Supporter Liaison Officer

Nell'ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento

immediato, l'U.S. Lecce S.p.a. ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer ("SLO").

I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante istituzione della casella email slo@uslece.it.

7. Il "sistema di gradimento"

A. Le misure applicabili

L'U.S. Lecce intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per assicurare a tutti coloro che intendano

partecipare alle gare ed alle manifestazioni sportive della Società un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, con una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini. In quest'ottica, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e dalla Circolare della F.I.G.C. dell'8.05.2018, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Regolamentazione e nel Regolamento d'Uso sarà oggetto di specifiche misure da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell'accesso all'impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.

In, particolare, in caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale possano violare il presente Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento d'Uso, o possano risultare in provvedimenti amministrativi o giudiziari che determinino il divieto di accesso agli stadi (es. L. 401/89 e s.m.i.), nonché creare un danno all'immagine ed alla reputazione della Società, quest'ultima, ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dai Destinatari con la Società, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi l'ingresso all'impianto sportivo.

Specificatamente, in caso di violazione del presente Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento d'Uso l'U.S. Lecce S.p.a. potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria, restitutiva e/o risarcitoria nei confronti della Società:

a) diffida al rispetto del Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento d'Uso;

b) allontanamento dall'impianto anche in corso di gara (esperibile dal personale steward, dal Delegato alla Sicurezza e/o dal suo vice);

c) sospensione per una o più gare anche diverse da quelle di campionato o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;

d) rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare anche diverse da quelle di campionato o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.

Le misure di cui alle superiori lett. b), c), d), ove applicate, non daranno diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, inoltre, e determinerà la perdita di eventuali agevolazioni commerciali legate ai progetti di fidelizzazione.

I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

• l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;

• la gravità della violazione;

• il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o all'U.S. Lecce S.p.a. e/o a soggetti terzi;

• la commissione di violazioni dello stesso tipo nei due anni precedenti (cd. recidiva);

• la causazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;

• l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Si stabilisce al riguardo che:

- le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;

- nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;

- nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;

- anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. "DASPO", ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

B. Il procedimento

Le misure da applicare unitamente alla relativa decorrenza sono stabilite dal Delegato alla Sicurezza della Società, tenendo conto dei fattori indicati nel precedente par. A. ai fini della determinazione della misura.

Sono tenuti a segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice di Regolamentazione e dal Regolamento d'Uso dell'Impianto:

i) gli Steward dell'U.S. Lecce S.p.a.;

ii) il Personale, a qualunque titolo, dell'U.S. Lecce S.p.a.;

Hanno facoltà di segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Codice di Regolamentazione e dal Regolamento d'Uso dell'Impianto:

iii) gli appartenenti ad ogni Ente Rappresentato all'interno del Gruppo Operativo per la Sicurezza nonché il Personale preposto all'Ordine Pubblico;

iv) ogni "addetto ai lavori" presente a qualsiasi titolo all'interno dell'Impianto;

v) chiunque abbia regolarmente acquistato un valido Titolo d'Accesso all'Impianto Sportivo;

Le segnalazioni dovranno avvenire tempestivamente rispetto alla condotta non conforme.

La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera attendibile l'accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- le telecamere di sorveglianza;

- la percezione diretta del personale steward in servizio, dei componenti dell'Ufficio SLO, del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione;

- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

L'interessato sarà informato circa l'applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo email o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all'indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.

C. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria

Ricevuta l'informazione circa l'applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 giorni l'interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura mediante comunicazione inviata all'Organismo di Vigilanza dell'U.S. Lecce, a mezzo posta elettronica certificata (uslece@legalmail.it) o raccomandata a.r. (via Colonnello Archimede Costadura n. 3- 73100 Lecce). Mediante la richiesta di riesame l'interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante l'allegazione di documenti. L'Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all'interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest'ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

8. Modifiche ed integrazioni

La Società si riserva di modificare il presente Codice di Regolamentazione in ogni momento previa pubblicazione sul sito www.uslece.it.

La Società si riserva di modificare il presente Codice di Regolamentazione con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato i titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

9. Trattamento dati personali

Si segnala che lo Stadio "E.Giardiniero" in Via del Mare di Lecce è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno della struttura, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito anche "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento Europeo GDPR 679 del 2016 (di seguito anche "GDPR"); la registrazione è effettuata dalla Società organizzatrice per il tramite dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza (che gestisce in autonomia l'impianto) per fini di ordine e sicurezza pubblica, e i dati saranno trattati conformemente alla normativa citata. La Società organizzatrice dell'Evento è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall'Evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

U.S. LECCE S.P.A.